



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ORDINANZA CONGIUNTA
(numerazione in intestazione)

I sottoscritti, C.A. (CP) Filippo MARINI, Comandante della Capitaneria di porto sede di Direzione marittima di Venezia e C.F. (CP) Andrea PALMA, Comandante della Capitaneria di porto di Chioggia,

- VISTO** l'atto di concessione n. 01/2023 del Registro e n. 01/2023 del Repertorio degli atti di Venezia, redatto in modalità elettronica in data 15/03/2023, con cui la Capitaneria di porto di Venezia e la Capitaneria di porto di Chioggia hanno concesso - espletata la procedura di gara (C.I.G. 9354164454) - alla Società "Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. s.r.l." con sede legale in Venezia - Castello n. 4164 (C.F. 00164380271), l'esercizio unificato del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia per la durata di anni 15;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 17104, in data 06/06/2023, con il quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia";
- VISTA** la propria precedente Ordinanza congiunta - registrata, rispettivamente, per la Capitaneria di porto di Venezia, al n. 52/2025, in data 06/08/2025, e, per la Capitaneria di porto di Chioggia, al n. 67/2025, in data 06/08/2025, - con la quale è stato effettuato l'ultimo aggiornamento annuale delle tariffe per il servizio di rimorchio nei porti di Venezia e Chioggia;
- VISTA** l'Ordinanza n. 155/2010 in data 31/12/2010 e ss.mm.ii. della Capitaneria di porto di Venezia, che disciplina l'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Venezia;
- VISTO** il verbale della riunione con le associazioni di categoria interessate, in data 07/05/2025, in esito alla quale è stato definito l'assetto operativo dei rimorchiatori per il transito delle navi attraverso la conca di navigazione della Bocca di porto di Malamocco, che prevede l'impiego di un rimorchiatore per navi di stazza inferiore o uguale a 2.500 GT e di due rimorchiatori per navi di stazza superiore a 2.500 GT;
- ACQUISITO** il parere favorevole delle associazioni di categoria interessate, come da verbale di riunione in data 14/01/2026, in ordine alla proposta tariffaria per il servizio di rimorchio reso alle navi in transito attraverso la conca di navigazione della Bocca di porto di Malamocco;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla determinazione di una specifica tariffa per il servizio di rimorchio reso alle navi in transito attraverso la conca di navigazione della Bocca di porto di Malamocco, inserendolo nell'allegato A dell'ordinanza tariffaria vigente;

VISTO l'articolo 14, comma 1 bis, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"*;

VISTI gli articoli 101 e 102 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINANO

Articolo 1

L'allegato "A" dell'ordinanza congiunta, registrata con il n. 52/2025 per la Capitaneria di porto di Venezia e con il n. 67/2025 per la Capitaneria di porto di Chioggia, entrambe del 06/08/2025, è integrato con il seguente articolo:

Articolo 15

(transito attraverso la conca di navigazione della Bocca di porto di Malamocco)

Per il transito delle navi nella conca di navigazione della Bocca di porto di Malamocco, asservita al Sistema Mo.S.E., le tariffe sono definite come segue:

Scaglioni per tonnellate di stazza lorda		Tariffa per singolo rimorchiatore
---	fino a 5.000 GT	2.300,00 €
da 5.001 GT	a 10.000 GT	2.600,00 €
da 10.001 GT	a 15.000 GT	3.000,00 €
da 15.001 GT	a 20.000 GT	3.200,00 €
da 20.001 GT	a 25.000 GT	3.500,00 €
da 25.001 GT	a 30.000 GT	4.500,00 €
da 30.001 GT	a 40.000 GT	5.500,00 €
da 40.001 GT	a 50.000 GT	7.200,00 €

Articolo 2

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata sul sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

Per la Capitaneria di porto di
Chioggia:

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea PALMA

Per la Capitaneria di porto sede di
Direzione Marittima di Venezia:

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI